

ALLEGATO 4 – Schemi tipo tirocini non curricolari¹ - MODELLO DI CONVENZIONE

Marca da bollo
EURO 16,00

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA¹

TRA

L'Agenzia Regionale Toscana per L'impiego (A.R.T.I) con sede operativa in Via Mannelli,85 Firenze, e sede legale in via Vittorio Emanuele II n.64, 50134 Firenze codice fiscale 94277540483 d'ora in poi denominato **"soggetto promotore"**, rappresentata legalmente dalla Dottoressa Monica Becattelli, nata a Poggibonsi (SI), che qui interviene non in nome proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato.

E

Il/La..... con sede legale in,
codice fiscale d'ora in poi denominato **"soggetto ospitante"**,
rappresentato/a legalmente da nato a il
___/___/___;

PREMESSO

- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale, e ne regola le forme e i modi di svolgimento attraverso quanto disposto dalla LR n. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominata **"legge"**) e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 47/R/2003 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominato **"regolamento"**);
- che la presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 17ter, comma 3, della legge e dell'art. 86 octies, commi 1 e 2, del regolamento;
- che la Regione effettua attività di monitoraggio e controllo al fine garantire il corretto utilizzo dei

¹ La presente convenzione deve essere utilizzata nel caso di tirocini non finanziati con risorse afferenti al PON IOG, POR FSE, altri programmi finanziati con risorse regionali

tirocini secondo quanto stabilito agli artt. 17 quater 1 e 17 quater due della legge e 86 quater decies del regolamento e nei casi previsti al comma 4 dell'art. 17 quater 2 della legge, il dirigente della competente struttura regionale dispone nei confronti del soggetto promotore o del soggetto ospitante l'interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione della normativa regionale;

- che il soggetto promotore appartiene alla seguente categoria di cui all'art. 17 ter comma 2 della legge:
- X** centri per l'impiego;
- enti bilaterali;
- associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
- università, istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
- istituti tecnici superiori (ITS);
- cooperative iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
- soggetti iscritti nell'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro in Toscana (art. 20ter LR 32/2002), nella provincia di _____ (La provincia indicata deve corrispondere a quella di svolgimento del tirocinio indicata nel progetto formativo allegato);
- associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- associazioni rappresentative delle professioni non organizzate, iscritte nell'elenco di cui all'art 2, comma 7, L 4/2013 che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della normativa statale e regionale;
- Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
- Enti in house del MLPS, di ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali.
-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'attivazione di n. **10** tirocini nel rispetto:
 - del limite massimo di tirocini attivabili contemporaneamente di cui all'art. 86 nonies
 - delle deroghe al limite dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti privati di cui all'art. 86 decies del regolamento. (specificare all'art. 4 eventuali deroghe relative a soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato, di cui ai punti 1-2-3-4 lettera A comma 1 dell'art. 86 nonies).

Art. 2 – Durata

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 05/06/2023 fino al 04/06/2025.
2. La convenzione non è tacitamente rinnovabile. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione del/dei tirocinio/i attivato/i e delle eventuali successive proroghe.
3. Il termine della convenzione potrà essere prorogato attraverso formale comunicazione tra le Parti a cui

seguirà la modifica della Convenzione da inviare alla Regione ai sensi del successivo articolo 3, lettera j.

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore ai sensi dell'art. 86 bis comma 1 garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. Il soggetto promotore è tenuto a:

- a. assicurare il tirocinante, per il tramite del soggetto ospitante, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso terzi secondo quanto previsto dall'art. 17ter, comma 7 (la copertura assicurativa dovrà comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante fuori dell'azienda previste dal progetto formativo);
- b. fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- c. predisporre il progetto formativo definendo gli obiettivi formativi del tirocinio, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio. (secondo il format regionale).
- d. supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
- e. nominare il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative scegliendolo fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere;
- f. garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa regionale (legge e regolamento) e degli obblighi previsti nella convenzione;
- g. segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto della normativa, degli obblighi previsti nella convenzione e degli obiettivi e delle modalità attuative indicate nel progetto formativo;
- h. segnalare alla Regione i casi in cui il soggetto ospitante non ha adottato le misure necessarie per superare le criticità segnalate al precedente punto g;
- i. segnalare alla Regione e alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro competente, i casi di violazione non sanabile d parte del soggetto ospitante, di cui all'art. 86 quater decies del regolamento;
- j. se soggetto diverso dal Centro per l'Impiego, inviare alla Regione la convenzione e il progetto formativo entro il giorno antecedente a quello di inizio del tirocinio. Fino all'operatività del sistema informativo per la trasmissione delle convenzioni e dei progetti formativi di cui all'art. 3, comma 3, lettera b bis del regolamento, la convenzione e il progetto formativo sono inviati al seguente indirizzo di posta elettronica della Regione Toscana: convenzionitirocini@regione.toscana.it;
- k. in caso di controllo, mettere a disposizione della competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la convenzione e il progetto formativo.

3. Il soggetto promotore può interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del

progetto formativo. L'interruzione deve essere comunicata alla Regione ai sensi dell'art. 86 terdecies, comma 2 del Regolamento.

Art. 4 – Requisiti e obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è in possesso dei requisiti di cui all'art. 86 ter, comma 1 e ha attivo contemporaneamente un numero di tirocini conforme a quanto disposto dall'articolo 86 nonies.
2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a. impiegare il tirocinio esclusivamente per attività per le quali è necessario un periodo formativo e non utilizzarlo in alternativa a contratti di lavoro subordinato, con particolare riferimento ai periodi di picco delle attività, né per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - b. fatti salvi i soggetti indicati all'art. 17 bis, comma 5, lettere a) e b) della legge:
 - non ospitare un tirocinante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - non ospitare un tirocinante che abbia già svolto in precedenza un tirocinio non curriculare per il profilo professionale oggetto del progetto formativo, compresi eventuali altri tirocini non curriculari svolti presso altri soggetti ospitanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86 nonies del regolamento;
 - non realizzare più di un tirocinio con il tirocinante indicato nel progetto formativo;
 - c. non ospitare tirocinanti iscritti ad ordini o collegi per attività tipiche o riservate alle professioni ordinistiche;
 - d. effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 9 bis, comma 2, del DL 510/1996 in ordine al tirocinio, ai fini della sua attivazione, proroga e in caso cessazione anticipata e a trasmetterle al soggetto promotore;
 - e. comunicare al soggetto promotore eventuali variazioni che dovessero intercorrere in relazione al possesso dei requisiti di cui all'articolo 86 ter comma 1;
 - f. rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti, impiegando il tirocinante in attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio;
 - g. nominare il tutore del tirocinante individuandolo tra i dipendenti a tempo indeterminato con esperienza e capacità coerenti con le attività del tirocinio previste nel progetto formativo e in caso di assenza prolungata dello stesso comunicare formalmente al tirocinante e al soggetto promotore il nominativo del nuovo tutore individuato. Per i soggetti ospitanti rientranti tra quelli di cui all'art. 86 nonies, comma 1, lettera a) del regolamento il tutore è il legale rappresentante del soggetto ospitante di cui ai punti 1-2-3 oppure il libero professionista nel caso di cui al punto 4.
 - h. garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli art. 36 e 37 del D.lgs 81/2018 e a garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.lgs. 81/2008;
 - i. mettere a disposizione del tirocinante la strumentazione e le attrezzature idonee necessarie per l'attività da svolgere durante il tirocinio;
 - j. monitorare il buon andamento del percorso di tirocinio e il rispetto del progetto formativo agevolare anche attraverso incontri periodici tra il tirocinante, il tutore nominato dal soggetto ospitante e il tutore nominato dal soggetto promotore;
 - k. segnalare, in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti

dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;

- l. comunicare al soggetto promotore le sospensioni del tirocinio verificatesi per malattia, maternità/paternità del/la tirocinante o per gravi impedimenti documentati, nonché per periodi di chiusura della sede operativa dove si svolge il tirocinio che abbiano reso impossibile lo svolgimento dello stesso. Eventuali sospensioni programmate del tirocinio, come ad esempio la chiusura estiva della sede operativa di svolgimento del tirocinio, dovranno essere indicate nel progetto formativo. I periodi di sospensione non concorrono al computo della durata del tirocinio;
- m. in caso di controllo, mettere a disposizione della competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro la convenzione e il progetto formativo.

3. Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio in caso di inadempienze gravi da parte di uno dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo. L'interruzione deve essere comunicata alla Regione ai sensi dell'art. 86 terdecies, comma 2 del Regolamento.

Art. 5 – Obbligo di corresponsione del rimborso spese

1. In attuazione dell'art. 17 ter comma 11 della legge e dell'art. 86 quinquies del regolamento, il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a Euro 500,00 mensili lordi (minimo 500,00 euro).
2. Il rimborso mensile è dovuto per intero a fronte di una partecipazione minima pari ad almeno il 70% delle presenze mensili previste nel progetto formativo. Qualora la partecipazione sia inferiore al 70 per cento il rimborso forfettario può essere ridotto fino a 300,00 euro mensili.

Art. 6 – Tutoraggio

1. Il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative nominato dal soggetto promotore svolge i compiti individuati all'art. 86 sexies del regolamento e in particolare:
 - a. concorre all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutore nominato dal soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le attività oggetto del tirocinio;
 - b. coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
 - c. monitora il buon andamento del tirocinio e il rispetto del progetto formativo, anche attraverso incontri con il tirocinante e con il tutore nominato dal soggetto ospitante da svolgersi almeno a metà del tirocinio e in prossimità della sua conclusione;
 - d. elabora il Dossier individuale e la Relazione finale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante.
2. Il tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro nominato dal soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:
 - a. coordina l'attività del tirocinante, fornendogli indicazioni tecnico-operative e costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo e per ogni altra evenienza che si verifichi durante il tirocinio;
 - b. vigila sulla regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;

- c. è responsabile della regolare tenuta del registro delle presenze del tirocinante;
- d. collabora attivamente con il tutore del soggetto promotore all'elaborazione del Progetto formativo, alla progressiva predisposizione del Dossier individuale e alla redazione della Relazione finale.

2. Il tutore nominato dal soggetto promotore non può seguire contemporaneamente più di 40 tirocinanti.

3. Il tutore nominato dal soggetto ospitante non può affiancare contemporaneamente più di 3 tirocinanti. (Nel limite sono ricomprese anche altre forme di tirocinio o di esperienza formativa che prevedano la presenza sul luogo di lavoro di un tutore nominato dal soggetto ospitante).

Art. 7 – Diritti e obblighi e del tirocinante

1. Nel rispetto dell'art. 86quater comma 1 del regolamento, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- b. seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d. ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- e. ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f. partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

3. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio nei casi previsti dall'art. 86 quater comma 3 del regolamento.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al tutore nominato dal soggetto ospitante e al tutore nominato dal soggetto promotore. Al tirocinante spetta il rimborso forfettario mensile per il periodo di tirocinio svolto.

5. Al termine del tirocinio il tirocinante può chiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino come previsto all'art. 86 undecies del regolamento.

Art. 8 – Dossier individuale e Relazione finale

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tutor del soggetto ospitante, in collaborazione con il tutor del

soggetto promotore, provvede alla progressiva elaborazione del Dossier individuale riportando la descrizione delle attività effettivamente svolte dal tirocinante in relazione agli obiettivi formativi del tirocinio e le evidenze documentate che comprovano i risultati raggiunti.

2. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante, sulla base del Progetto Formativo, del Dossier individuale, degli elementi forniti dal tirocinante e della valutazione espressa dal soggetto ospitante, predispongono e sottoscrivono la Relazione finale, composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale, che indica e documenta le attività effettivamente svolte dal tirocinante con riferimento agli standard dei repertori regionali. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve aver partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista nel progetto formativo.

3. Il Dossier individuale e la Relazione Finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli d 66 quinquies a 66 nonies del regolamento.

5. Una copia del Dossier Individuale e della Relazione finale è consegnata al tirocinante.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante sono informati e acconsentono espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla LR n. 32/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

2. Le Parti danno atto che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né comunicazione a terzi, se non per gli obblighi di legge o l'eventuale richiesta delle agevolazioni di cui all'art.17 sexies della LR n. 32/2002. Gli stessi saranno conservati presso le Parti in qualità di titolari del loro trattamento.

Art. 10 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla LR n. 32/2002, successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento emanato con DPGR n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, nonché alla legislazione vigente in materia.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo secondo le disposizioni contenute nel DPR n. 642/1972.

2. Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto verrà devoluta al competente Foro di Firenze.

3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

FIRENZE, _____

(firma per il soggetto promotore)

(firma per il soggetto ospitante)